

## **Risposta n. 156**

***OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

### **QUESITO**

[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Il 16 dicembre 2014 l'istante ha ricevuto la notifica di un avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle entrate di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'esito dei gradi di merito del giudizio è risultato totalmente favorevole al contribuente in primo e secondo grado. Il 13 febbraio 2018 l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2018, depositata il 24 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando con rinvio.

Tanto premesso, l'istante chiede un chiarimento sulle modalità di definizione della controversia ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante è del parere che la controversia possa essere definita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, del 5% del valore della controversia.

L'istante ritiene, infatti, che:

- alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (19 dicembre 2018), la controversia era pendente innanzi alla Corte di cassazione;
- l'Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- ai fini dell'applicazione del comma 2-ter dell'articolo 6 del d.l. 119 del 2018, non sono rilevanti gli eventi accaduti dopo il 19 dicembre 2018 (deposito della sentenza di cassazione con rinvio).

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che *“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione [...]”*.

Il comma 2-ter stabilisce che *“Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”*.

La circolare dell' Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° aprile 2019, ha chiarito che la percentuale del 5 per cento è applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018;
- l' Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Tanto premesso, nel caso oggetto di interpello, in cui si è verificata la doppia soccombenza dell' Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio e la sentenza della Suprema Corte è stata deliberata il 19 dicembre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019 – stando a quanto esposto nell'interpello - l'istante può definire la controversia con il pagamento del 5 per cento del relativo valore, ai sensi del comma 2-ter dell' articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Nella situazione prospettata, infatti, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 (legge 17 dicembre 2018, n. 136), ossia il 19 dicembre 2018, data in cui la sentenza di cassazione con rinvio non era stata ancora depositata.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO  
*(Firmato digitalmente)*